

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Torino 11 – 12 aprile 2002

Rassegna della normativa dell'Unione Europea
di interesse regionale

gennaio – marzo 2002

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli

Dott.ssa Luisa Geromet

Ufficio Legislativo e Legale – Servizio per la progettazione e la consulenza
legislativa

Presidenza della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia

Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal 31 gennaio al 31 marzo 2002, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

Selezione

- **Regolamento 178/CE/2002 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e **fissa la procedure nel campo delle sicurezza alimentare** (pubblicato in GUCE 1 febbraio 2002, n. L 31, **entrato in vigore il 21 febbraio 2002**).

- **Direttiva 2002/3/CE del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2002** relativa **all'ozono nell'aria (pubblicata GUCE 9 marzo 2002, n. L 67, entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione)**: tale direttiva dispone che vengano fissati, a tutela della salute umana e dall'ambiente, obiettivi a lungo termine, e, attuando la strategia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione, intende perseguire il ravvicinamento dei livelli attuali di ozono a tali obiettivi a lungo termine; si stabilisce, inoltre la necessità di fissare una soglia di allarme per l'ozono per la protezione della popolazione in generale, nonché fissare delle soglie superate le quali, è necessario fornire tempestivamente informazioni o fornire dettagliate relazioni annuali al pubblico (singoli, gruppi organizzati, organismi sanitari competenti); gli **Stati membri devono provvedere all'attuazione della direttiva entro il 9 settembre 2003**.

- **Direttiva 2002/14/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 febbraio 2002** che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (pubblicata GUCE 23 marzo 2002, n. L 80, **entrata in vigore il 23 marzo 2002**). Tale Direttiva si prefigge l'istituzione di un **quadro generale contenente le prescrizioni minime relative al diritto all'informazione dei lavoratori nelle imprese** (tanto private quanto pubbliche) o stabilimenti situati nella Comunità. L'informazione e la consultazione riguardano:

- l'evoluzione recente e quella probabile dell'impresa e della situazione economica;
- la situazione, la struttura, e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché le eventuali misure previste in caso di minaccia per l'occupazione;
- le decisioni idonee a determinare cambiamenti di rilievo nell'organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro.

La consultazione, dirette a ricercare l'accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore lavoro, avviene con modalità tali che consentano, tra l'altro, l'incontro dei rappresentanti dei lavoratori con il datore di lavoro al fine di ottenere una risposta motivata al parere eventualmente reso dai primi.

L'applicazione della Direttiva non pregiudica altri eventuali diritti in materia d'informazione, consultazione e partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali, né può costituire ragione sufficiente per una diminuzione del livello generale protezione dei lavoratori nella materia.

Gli Stati membri stabiliscono in quali casi i rappresentanti de lavoratori siano tenuti a non rivelare le informazioni avute in ragione del loro mandato, e prevedono, inoltre, nel caso di inosservanza della Direttiva da parte del datore

di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori, procedure di accertamento di tali condotte nonché le eventuali sanzioni.

Gli Stati membri, che sono destinatari della Direttiva, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie all'attuazione della Direttiva entro il 23 marzo 2005.

- **Decisione del Consiglio 18 febbraio 2002, n. 2002/177** relativa agli **orientamenti per le politiche degli Stati a favore dell'occupazione** (pubblicata in GUCE 1 marzo 2002, n. L 60).

Gli obiettivi individuati puntano, in estrema sintesi, al miglioramento del livello di occupazione perseguendo sinergie con le politiche sociali e di tutela dell'ambiente attuate dall'unione europea. Tra gli altri strumenti individuati si segnalano:

- la formazione del lavoratore durante tutto l'arco della vita lavorativa;
- la condivisione degli obiettivi, attraverso il dialogo sociale;
- la rimozione degli ostacoli alla circolazione dei lavoratori;
- la ricerca tecnologica.

E' obiettivo dell'unione non solo aumentare i posti di lavoro, ma migliorare qualitativamente le condizioni di lavoro degli occupati.

- **Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio 20 marzo 2002, COM (2002) 149 finale**, relative alle condizioni di lavoro interinale.

Tale **atto, non ancora vincolante**, dovrà proseguire l'iter della procedura di "codecisione" che, se completata, porterà all'armonizzazione del trattamento dei lavoratori interinali, garantendo a questi una protezione di base identica in tutti gli Stati. Tale proposta afferma il principio di non discriminazione nelle condizioni di lavoro – salario compreso – tra lavoratori interinali e lavoratori "comparabili" dell'impresa utilizzatrice quando i primi abbiano effettuato un periodo minimo di lavoro continuato di almeno sei settimane presso la stessa azienda.

- **Sentenza della Corte di Giustizia eu. 21, febbraio 2002, causa C-65/00, condanna dell'Italia** in quanto **le modalità di smaltimento dei rifiuti pericolosi previste dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto "Ronchi"), non sono conformi alla Direttiva 91/689/CEE** emanata allo scopo di ravvicinare le normative in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi.

L'articolo 33 del D.Lgs. 22/1997, prevede che le imprese e gli stabilimenti che intendano effettuare l'autosmaltimento di rifiuti pericolosi – senza chiedere l'autorizzazione – debbano presentare alla Provincia una autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti.

I suddetti requisiti non sono, tuttavia, dettagliatamente previsti dal D.Lgs. 22/1997, il quale ne rimanda l'individuazione a successivi decreti ministeriali; in attesa dell'emanazione di detti decreti ministeriali, la dispensa dall'autorizzazione sarà consentita per le imprese e gli stabilimenti che svolgano operazioni di autosmaltimento in base alle disposizioni previgenti.

La Corte ha osservato che:

- Tutte le imprese e gli stabilimenti che intendano realizzare l'autosmaltimento di rifiuti devono essere autorizzati (art. 10, Dir. 75/442/CEE);

- gli Stati possono autorizzare le imprese che intendano provvedere al recupero o smaltimento di rifiuti da loro prodotti (art. 3, comma 2, Dir. 91/689/CEE) a condizione che:
- a) gli Stati individuino norme generali relative a quantità e qualità delle sostanze (valori limite ecc.);
- b) i tipi e le quantità di rifiuti da recuperare, e i metodi di recupero siano conformi alla direttiva 75/422/CEE;
- in ogni caso non è consentito derogare alla necessità di previa autorizzazione nel caso di imprese e stabilimenti che intendano procedere all'autosmaltimento, producendo rifiuti pericolosi.

- **Proposta della Commissione 12 marzo 2002**, recante l'obiettivo di raggruppare le direttive esistenti **in materia di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali** dei soggetti che intendono esercitare la loro professione in un altro Stato membro, al fine promuovere la liberalizzazione del mercato del lavoro e la circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione Europea. La proposta, atto propulsivo che dovrà ora seguire l'iter procedurale della c.d. "codecisione" mediante l'approvazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, non è, ovviamente, un atto normativo vincolante.

La citata proposta appare rilevante in quanto indica gli obiettivi futuri della U.E. nella materia delle professioni che, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, è fra le materie sulle quali le regioni esplicano potestà legislativa concorrente.

Pare opportuno segnalare, inoltre, che la nostra Autorità garante della concorrenza ha più volte auspicato che la competenza ora acquisita dalle regioni in materia di professioni sia esercitata senza frapporre ulteriori vincoli all'esercizio delle stesse.

- **Sentenza della Corte di Giustizia UE 24 gennaio 2002, nella causa C-164/99**: la Corte ha affermato che il diritto comunitario non vieta che uno Stato membro imponga **l'applicazione del salario minimo** in essa vigente anche ai lavoratori di imprese che prestino servizi sul suo territorio, ma aventi sede in altro Stato membro. Aggiunge la Corte che sarebbe, invece, una ingiustificata restrizione consentire alle sole imprese aventi sede nello Stato "ospitante" e non anche a quelle residenti in altro Stato membro, ma operanti nel primo, di derogare al minimo salariale con lo strumento del contratto aziendale.

- A margine della presente rassegna si ritiene opportuno evidenziare il parere reso **dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2002, n. 4** nel quale, con **riguardo all'attuazione delle direttive comunitarie**, si è affermato che spetta allo Stato supplire all'inerzia delle Regioni con normativa di attuazione applicabile nel territorio di quelle che non abbiano provveduto a legiferare nei termini previsti dalla normativa comunitaria. Rimane impregiudicata, aggiunge il C.d.S., la potestà normativa della Regione che può esplicarsi in qualsiasi momento e rispetto alla quale la disciplina statale è cedevole.